



Documento di proposta **La tutela in caso di disoccupazione per i lavoratori frontalieri con la Svizzera**

L'istituto della disoccupazione speciale (DS) per frontalieri è stato regolamentato fino al 1° aprile 2012 dalla **Legge 147/1997** che, rifacendosi all'**Accordo tra l'Italia e la Svizzera firmato a Berna il 12.12.1978**, introduceva il principio di retrocessione finanziaria dei contributi pagati dai lavoratori frontalieri per la disoccupazione.

L'Accordo di Berna aveva valenza annuale, salvo rinnovo tacito, e stabiliva che alla sua scadenza tutti i diritti acquisiti si sarebbero mantenuti non oltre un anno dalla cessata efficacia dell'Accordo medesimo (artt. 13 e 15 dell'Accordo).

Nell'attuazione del summenzionato accordo tra l'Italia e la Svizzera, l'Italia dispose dapprima con la L. 228/84 che l'INPS fosse l'Ente erogatore dei trattamenti speciali di disoccupazione.

Con la successiva L. 147/97 si aggiunse (art. 1, comma 2) che: "presso l'Inps è istituita, per l'intero periodo di validità dell'Accordo di cui al comma 1 la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione [...]".

Il successivo comma 3, seconda linea, dello stesso articolo dispose che: "la corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione [...] è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2".

Nel 2009 la Svizzera non ha ritenuto di rinnovare la validità dell'accordo bilaterale sottoscritto con l'Italia nel 1978. Nonostante questo **la legge 147/97 ha mantenuto ancora per anni la propria validità, poiché il fondo che la alimentava (art. 1.4) era ancora lontano dall'esaurirsi.**

A partire dal 1 maggio 2010 è entrato in vigore per i 27 Paesi membri dell'UE il **Regolamento CE 883/2004 (con Reg. applicazione 987/09)**, in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, eccetto che per la Svizzera, in riferimento alla quale si continuavano ad applicare i regolamenti CEE 1408/71 e 574/1972.

Quindi, a seguito della Decisione 1/2012 del 31 marzo 2012 assunta dal Comitato Misto sulla Libera Circolazione delle Persone, istituito tra la confederazione elvetica e la CEE e i suoi Stati membri, dal 1 aprile 2012 il Regolamento 883/2004 trova applicazione anche in riferimento alla Svizzera.

Pertanto i rapporti tra l'Italia e la Svizzera in materia di sistemi di sicurezza sociale vengono ora disciplinati dal Regolamento CE 883/2004 che, nell'ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce **il pagamento dell'indennità di disoccupazione a esclusivo carico dello Stato di residenza del lavoratore** (comma 5^a dell'art 65), anche se è previsto un **criterio, almeno parziale, di rimborso degli importi da parte della Svizzera all'Italia**: in particolare, in base all'art. 65 comma 7 del Regolamento, **la Svizzera rimborserà all'Italia le prime cinque mensilità dell'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS al lavoratore frontaliere** (in presenza di 12 mesi di occupazione nei 24 mesi precedenti).

Si conferma in qualche misura il principio contenuto della Legge 147/97 ovvero che a fronte dei contributi pagati nello Stato dove si lavora – l'1,1%+ 1,1% della retribuzione – lo stesso Stato si rende responsabile della tutela in caso di disoccupazione del lavoratore riversando delle risorse al paese in cui il lavoratore risiede.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 883/04, non è conseguita una regolamentazione normativa, ma è intervenuta una diretta interpretazione ed applicazione dell'INPS con la circolare n. 3 dell'8/1/2013 che non ha ritenuto più valida la legge 147/97.

Ne sono conseguiti per i lavoratori frontalieri in stato di disoccupazione **gravi danni economici** che hanno accentuato inoltre il **fenomeno di dumping salariale** esistente nel mercato del lavoro svizzero.

Infatti mentre con la L. 147/97 al frontaliere disoccupato veniva assicurata una copertura pari al 50% della retribuzione per 12 mesi, con l'applicazione dell'ASPI, ne deriva una significativa decurtazione della tutela economica (che supera abbondantemente il 50% della retribuzione) oltre ad una riduzione del periodo di godimento dell'indennità con evidente e notevole riduzione della capacità di mantenimento per se e per la propria famiglia.

Questa **ridotta capacità di spesa** si ripercuote poi sulla comunità con conseguente **impoverimento del territorio**.

Si ricorda inoltre che **in Svizzera il mercato del lavoro è assai più flessibile che in Italia**; in Svizzera il contratto a tempo indeterminato può essere infatti disdettato in qualsiasi momento senza che sia in alcun modo necessario il sopraggiungere di una giusta causa o di un giustificato motivo (artt. 335, 335c del Codice delle Obbligazioni svizzero).

Venuti quindi meno i presupposti dell'accordo bilaterale del 12.12.78 fra Italia e Svizzera a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 883/2004 si propone di ripristinare sul piano normativo una specifica tutela per i lavoratori frontalieri in caso di perdita di occupazione.

Si propone pertanto di introdurre una tutela economica specifica per il lavoratore frontaliere almeno per i primi 5 mesi (periodo indicato dal Regolamento CE utile per la retrocessione degli importi erogati dal paese di residenza,) e una armonizzazione eventuale verso il valore dell'Aspi nei mesi successivi, considerando anche il fondo residuo che manteneva in essere la Legge 147/97.

Ciò non comporterebbe nessun aggravio di costo all'INPS, in quanto si dovrebbe far valere un diritto di retrocessione maggiore (nei limiti del regolamento UE) rispetto a quanto viene richiesto ora sulla base di quanto erogato al lavoratore disoccupato con le regole ASPI. In caso di opposizione della Svizzera a questo criterio specifico si rammenta che il regolamento non preclude modalità bilaterali di retrocessione.

Per i primi 5 mesi si potrebbe pertanto applicare la stessa percentuale (80%) che la Svizzera utilizza per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione (limite massimo rimborsabile da parte dello Stato svizzero, previsto dall'art. 65 comma 6 e 7 del regolamento europeo 883/2004).

Per l'individuazione degli importi su cui si dovrebbe calcolare l'indennità, si applicherebbe **l'art.62 comma 3 del regolamento 883/2004** ma senza i tetti ASPI previsti in Italia. Infatti si tenga conto che il riferimento alle retribuzioni svizzere (imposto dal suddetto art. 62, comma 3) al momento rimane del tutto astratto in presenza del summenzionato tetto previsto per l'erogazione dell'ASPI.

Milano, 28 gennaio 2014

CGIL Lombardia - Fulvia Colombini
CISL Lombarda - Paola Gilardoni
UIL Lombardia - Raimondo Pancrazio
ACLI Lombardia - Luigi Gaffurini
OCST - Andrea Puglia
UNIA - Sergio Aureli
SYNA - Ivan Cameroni